



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 229 del 13/03/2024

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DIPENDENTE GIOACHIN PASQUINA - AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO - OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL' ASSISTENZA: DECORRENZA 16/03/2024.

Direttore Struttura: ***SIMONETTI GIOVANNI***
Responsabile procedimento: ***CORDIOLI ISABELLA***

Determina n. 229 del 13/03/2024

Fascicolo 142/2024 CI: 1.04.11

Proposta n. 401/2024

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che la dipendente Gioachin Pasquina - Area del Personale di Supporto – Operatore Tecnico addetto all'Assistenza - Segreteria Neuropsichiatria Infantile – P.O. Mantova è nata il 14/02/1959;

RICHIAMATO l'art. 24, comma 6, della Legge 22/12/2011 n. 214 che ridefinisce l'accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di 66 anni in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, con l'integrazione degli adeguamenti della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78;

RICHIAMATA la circolare n. 2 del 08/03/2012, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che in relazione ai nuovi limiti di età per la permanenza in servizio introdotti dall'art. 24 legge 22/12/2011 n. 214, pone l'obbligo alle amministrazioni di collocare a riposo i dipendenti che, al raggiungimento dei 65 anni di età, hanno maturato un diritto a pensione (diverso da quello di vecchiaia);

RICHIAMATO l'art. 2, comma 5, del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in Legge 30/10/2013 n. 125, che interpretando l'art. 24, comma 4, della Legge 22/12/2011 n. 214 dispone: "...per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto – legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione";

CONSIDERATO che la dipendente in oggetto alla data del collocamento a riposo che avverrà in data 16/03/2024 avrà maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa;

VISTO l'art. 73 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 21/05/2018 in materia di cause di cessazione del rapporto di lavoro ed in particolare:

- comma 1, lettera a) – al compimento del limite di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come

Determina n. 229 del 13/03/2024

Fascicolo 142/2024 CI: 1.04.11
Proposta n. 401/2024



obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'Azienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore;

- comma 2 – Nel caso in cui al comma 1, lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'Azienda o Ente comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

DATO ATTO che la sussistenza dei predetti requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale sono attestati da evidenze istruttorie in atti a cura del Responsabile de settore "Previdenza, fascicoli del personale e Procedure riassegnazione inidonei";

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **CORDIOLI ISABELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

1. di disporre il collocamento a riposo d'ufficio, per raggiungimento del limite ordinamentale a decorrere dal 16/03/2024 (ugl 15/03/2024) della sig. ra Gioachin Pasquina - Area del Personale di Supporto – Operatore Tecnico addetto all' Assistenza - Segreteria Neuropsichiatria Infantile – P.O. Mantova.
2. di considerare provvisoriamente ai fini della pensione e della liquidazione Inps Gestione Dipendenti Pubblici il trattamento economico previsto dal CCNL 02/11/2022 - Comparto sanità;
3. di dare atto che la Struttura Risorse Umane – trattamento previdenziale e procedure riassegnazione inidonei – provvederà a predisporre la documentazione necessaria per la determinazione del trattamento pensionistico da parte dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici;

Determina n. 229 del 13/03/2024

Fascicolo 142/2024 CI: 1.04.11

Proposta n. 401/2024



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

SIMONETTI GIOVANNI

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 229 del 13/03/2024

Fascicolo 142/2024 CI: 1.04.11

Proposta n. 401/2024